



## Città metropolitana di Roma Capitale

SUA Stazione Unica Appaltante

Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano  
e Centrale Unica di Committenza

“Ufficio del Soggetto Aggregatore”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481

E-mail: [gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it) - PEC: [servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)

### CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

#### Art. 1 - Oggetto dell'appalto e durata del servizio

1. Il presente capitolato ha per oggetto i sottoelencati servizi a favore della popolazione residente nell'ambito territoriale del Consorzio Intercomunale "Valle del Tevere" identificato nel Distretto Socio-sanitario Roma 4.4:

##### **LOTTO 1**

**Servizio di assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti dei comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario Roma 4.4.**

##### **LOTTO 2**

**Servizio di assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti e persone disabili dei piccoli comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario Roma 4.4.**

##### **LOTTO 3**

**Servizio di assistenza educativa per minori del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario Roma 4.4.**

2. I servizi di cui ai lotti 1) e 3) sono rivolti a tutti i residenti dei Comuni di: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina; mentre i servizi di cui al lotto 2) sono rivolti agli utenti residenti nei Piccoli Comuni di: Magliano Romano, Nazzano, Ponzano Romano, Torrita Tiberina, Filacciano.

3. Per servizio di assistenza domiciliare rivolta a persone anziane non autosufficienti dei comuni del Consorzio per il lotto 1, e a persone anziane non autosufficienti e persone disabili dei piccoli comuni del Consorzio per il lotto 2, di seguito denominato **Assistenza domiciliare**, si intende l'insieme di prestazioni rese nel contesto di vita quotidiana della persona fragile, finalizzate a favorire la permanenza della stessa il più a lungo possibile nel proprio ambito familiare e sociale, elevando la qualità della sua vita e dei membri della sua famiglia.

Per servizio di assistenza educativa per minori e minori disabili, di seguito denominato **Educativa domiciliare, di cui al lotto 3**, si intende l'insieme delle attività socio educative, tradotte in interventi di miglioramento o mantenimento delle capacità acquisite dal minore sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali, sostegno alle funzioni educative genitoriali.

4. Gli interventi domiciliari sono finalizzati a promuovere la socializzazione evitando così fenomeni di isolamento e di emarginazione. Il servizio comprende prestazioni che si differenziano in base alle singole tipologie di persone destinatarie del servizio, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un piano personalizzato di assistenza, diversificato secondo i bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere.

L'ambito di intervento a favore delle persone anziane non autosufficienti lotto 1) e persone anziane non autosufficienti e persone disabili dei piccoli comuni del Consorzio, lotto 2), prevede interventi di assistenza domiciliare presso il proprio domicilio, attività integrate di aiuto domestico, di aiuto nella vita di relazione, di tutela e di prestazioni igienico sanitarie e di tutti gli interventi previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda il profilo professionale OSS.

L'ambito d'intervento a favore dei minori, lotto 3), si articola così come di seguito: assistenza domiciliare educativa alle famiglie con minori e con minori con disabilità, interventi sociali, educativi e di sostegno nelle responsabilità familiari e nella gestione della quotidianità, interventi di sostegno familiare e/o a supporto della perdita momentanea dell'autonomia di uno dei membri della famiglia che si occupa del minore e in cui la rete parentale e amicale è insufficiente o assente e di tutti gli interventi previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda il profilo professionale di Educatore.

I servizi prevedono l'erogazione di prestazioni a fronte di progetti elaborati e concordati con l'utente e la famiglia fruitori del servizio, attraverso l'elaborazione di un contratto sociale, Piano assistenziale individualizzato (PAI) o Piano educativo individualizzato (PEI), tra i Servizi Sociali competenti, la famiglia stessa e l'aggiudicatario del servizio.

5. Il servizio avrà la **durata di anni 1 (uno) decorrente dalla stipula del contratto**, ed è fatta salva la possibilità di ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per un ulteriore anno.

## **Articolo 2**

### **Disciplina normativa dell'appalto**

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal Dlgs 50/2016
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dal D.Lgs 81/2008.

## **Articolo 3**

### **Specifiche tecniche**

1. Gli ambiti di intervento a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili, lotto 1) e lotto 2) sono così descritti:

ASSISTENZA DOMICILIARE alla persona in condizioni di fragilità e condizioni di non autonomia:

- Fornire assistenza agli utenti, presso il proprio domicilio al fine di non arrecare ulteriori danni con lo sradicamento dal proprio nucleo familiare al fine di sostenere le autonomie residue.
- Ritardare l'ospedalizzazione.
- Favorire la socializzazione, le relazioni affettive e supportare le capacità residue.
- Sostenere le famiglie nel compito di assistere tali utenti, fornendo supporto e orientamento sulle tematiche assistenziali.

L'assistenza domiciliare prevede igiene e prevenzione per la persona, mobilitazione e stimolazione all'autonomia fisica, somministrazione pasti, interventi di igiene ordinaria e supporto all'aiuto domestico alberghiero alla persona, in particolare non autosufficiente o allettata, sostegno nella socializzazione e accompagnamento in luoghi esterni al domicilio, interventi di supporto alle capacità psico-fisiche residue, servizi semplici di supporto diagnostico e terapeutico, rieducazione, riattivazione, recupero funzionale, servizi di supporto al personale sanitario nell'assistenza al beneficiario, supporto alla gestione dell'utente nel suo ambito di vita.

2. Gli ambiti di intervento a favore dei MINORI e delle loro famiglie, lotto 3) sono così descritti: Assistenza Educativa domiciliare a favore dei minori e loro famiglie in situazioni di rischio e di pregiudizio, o che si trovino in situazioni connotate da criticità complessa:

- tutelare i diritti dei minori;
- promuovere una cultura di accesso ai servizi sociali;
- fornire una risposta integrata e di rete alle esigenze delle famiglie fragili;
- sostenere le famiglie in difficoltà relazionali nel progetto di vita del nucleo;
- intercettare precocemente situazioni di rischio per i minori;
- promuovere l'empowerment delle competenze genitoriali;
- supportare attraverso interventi educativi le famiglie.

L'assistenza educativa professionale sarà resa presso il domicilio e/o in diversi luoghi in caso di bisogni socializzanti, è finalizzata alla realizzazione dei progetti educativi per lo sviluppo di abilità sociali e di vita ( cura proprio corpo, salute, dell'ambiente), per favorire la soluzione di problemi che l'utente incontra nell'attività scolastica, ludica, di relazione, di aggregazione; Per fare acquisire capacità di autovalutazione del proprio percorso evolutivo, per incrementare l'autostima.

I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali promuovono iniziative rivolte a sostenere le famiglie, offrendo ai genitori opportunità di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscono l'esercizio delle funzioni genitoriali, in condizioni di tranquillità, benessere e consapevolezza.

#### **Art. 4 - Luogo di prestazione dei servizi**

Il servizio sarà espletato nell'ambito del territorio dei Comuni afferenti al Consorzio, così come meglio individuato nell'art. 1 comma 2 e art. 3.

È consentito lo svolgimento di dette attività e di detti servizi, previa autorizzazione del Direttore dell'Ente, in ambiti territoriali esterni, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia reso necessario da specifiche esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti.

L'appaltatore:

1. realizza le attività e svolge i servizi previsti nell'ambito del presente capitolato d'appalto, di norma, presso il domicilio ed i luoghi di frequenza abituale degli utenti;

2. è tenuto ad organizzare la logistica relativa alla distribuzione delle risorse umane, alle attività ed ai servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato tenendo conto dei necessari spostamenti.

#### **Art. 5 - Modalità generali di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto**

I servizi di assistenza domiciliare ed educativa territoriale devono essere svolti nel rispetto del PAI (Piano Assistenziale Individuale) e del PEI (Piano Educativo Individualizzato), su proposta dell'assistente sociale competente, con l'eventuale collaborazione dei servizi specialistici, e devono essere autorizzati, a fronte del monte ore disponibile, dal Responsabile dei Servizi di riferimento individuato dal Consorzio.

L'appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi per tutta la durata dell'appalto, nella fascia oraria compresa tra le 7,00 e le 20,00 dei giorni feriali (dal lunedì al sabato), fermo restando che il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, nei limiti previsti dal monte ore disponibile.

Per i servizi di cui al lotto 3) possono essere organizzate, per specifiche necessità, anche attività in piccoli gruppi di utenti minori, con adeguato numero di operatori, al fine di stimolare la socializzazione e la definizione di buone regole di cooperazione e convivenza fra i giovani, nonché al fine di sperimentare, in un contesto più allargato, forme diverse di autonomia e di apprendimento. L'appaltatore deve garantire, al fine dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, la continuità del rapporto operatore/utente, nel rispetto di criteri e modalità in merito a sostituzioni, ferie, permessi, malattie, dimissioni, per le eventuali sostituzioni, nonché assicurare la tempestiva comunicazione al responsabile competente delle sostituzioni medesime.

L'appaltatore deve provvedere alla fornitura di tutto il materiale ed all'acquisizione di tutto quanto necessario allo svolgimento del servizio e, quindi, delle singole attività programmate (es.: materiale di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine ed altro sia per gli operatori che per gli utenti).

L'appaltatore sarà tenuto a dotarsi di dispositivi di sicurezza per il trasporto di minori (es seggiolini auto) nel rispetto del vigente Codice della Strada.

L'esecuzione dell'appalto dovrà tenere conto delle implicazioni derivanti dalle interazioni organizzative specificate nel successivo articolo.

#### **Art. 6 – Profili organizzativi tra appaltatore e Consorzio (per tutti i servizi)**

##### **Profili organizzativi relativi all'appaltatore.**

- a) L'appaltatore deve disporre di una specifica figura per le funzioni di coordinamento (Coordinatore) distinta dal personale assistenziale ed educativo, deputata a mantenere i contatti con tutti gli operatori impiegati nello svolgimento del servizio;
- b) Il Coordinatore svolgerà il ruolo di referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e sarà responsabile, da un lato, dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori e, dall'altro, di tenere i collegamenti con il Direttore del Consorzio, con il Responsabile del servizio del Consorzio e con gli altri operatori del territorio al fine di garantire il corretto svolgimento degli interventi programmati;
- c) L'appaltatore, sulla base del monte ore definito e dei Progetti Individuali, provvederà all'abbinamento del personale ad ogni singolo utente, avvalendosi delle indicazioni fornite dagli assistenti sociali.

- d) L'appaltatore dovrà provvedere ad attivare un sistema informatico di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti come da offerta tecnica. I dati elaborati mediante detto sistema di controllo dovranno essere inviati, a richiesta, al Consorzio che, su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dal Codice degli Appalti, potrà richiederne l'integrazione o l'implementazione, al fine di definire ed elaborare il controllo tecnico e contabile sulla gestione del servizio nonché sulla qualità dello stesso.

L'appaltatore dovrà, inoltre, dotare tutto il personale impiegato nello svolgimento dei servizi di cui al presente appalto, di strumenti finalizzati a rilevarne le presenze e che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- riepilogo mensile degli accessi per ciascun utente;
- riepilogo mensile degli interventi per ciascun utente;
- riferimento della figura professionale operante
- durata dell'intervento e sua tipologia;
- dati riguardanti l'utente quali ad esempio: sesso, età, ecc.

### **Profili organizzativi relativi al Consorzio**

Il Direttore dell'Ente o suo delegato svolge le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento tecnico nelle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua, mediante gli uffici dell'Ente preposti, la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'appaltatore ai reali bisogni dell'utenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento s'impegna a fornire all'appaltatore i dati e le informazioni necessarie al corretto svolgimento del servizio.

Il Direttore dell'Ente potrà richiedere, con nota scritta adeguatamente motivata, su segnalazione del Responsabile dell'Assistenza Domiciliare e/o dell'Educativa Territoriale, la sostituzione del personale impegnato nel servizio affidato che non offra garanzie di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto e non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dal progetto individuale.

### **Art. 7 – Garanzie per i soggetti fruitori dei servizi e procedure di reclamo**

L'appaltatore assicura ai soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto i livelli qualitativi minimi desunti dal Protocollo Operativo allegato al presente Capitolato di Gara, eventualmente, implementati dalle previsioni di cui al Progetto Tecnico presentato in sede di offerta.

Il Consorzio qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine allo svolgimento ed alla qualità dei servizi oggetto del presente appalto, inoltra all'appaltatore le informazioni essenziali affinché lo stesso possa definire gli interventi correttivi e/o fornire gli elementi per consentire all'Ente di definire un'adeguata risposta.

L'appaltatore è tenuto a riportare tutte le informazioni relative a segnalazioni e reclami, nonché agli interventi correttivi disposti nell'ambito di un rapporto scritto da inviare al Direttore del Consorzio.

### **Art. 8 - Personale impiegato**

1.L'appaltatore è tenuto a provvedere alla gestione delle attività inerenti i servizi di cui al presente capitolato con risorse umane qualificate.

2.L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce all'Ente l'elenco nominativo di tutti gli operatori che verranno impiegati nello svolgimento dei servizi unitamente a copia delle

attestazioni che ne qualificano i requisiti professionali in base a quanto indicato nei commi precedenti. Entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento del suddetto elenco, l'Amministrazione Consortile comunicherà la propria volontà di non utilizzare i lavoratori privi dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonei; nel caso in cui ricorra detta fattispecie, l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente i lavoratori suddetti con altro personale in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato di Gara nonché idoneo a soddisfare le esigenze del Consorzio.

3. La ditta appaltatrice s'impegna a garantire la sostituzione immediata del personale che, per qualunque ragione, risulti assente con altro personale avente la stessa qualifica professionale. Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente alla sostituzione del personale assente, secondo quanto previsto dal Protocollo Operativo, il Consorzio procederà ad applicare una penale, pari ad € 500,00, per ogni giorno di assenza riscontrata e per ogni giorno di mancata sostituzione comunicata.

4. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute a:

1. osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato;
2. osservare quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016);
3. svolgere le attività previste nei Progetti Individuali definiti come da protocollo operativo allegato al presente capitolato;
4. partecipare alle riunioni e agli incontri di programmazione e verifica delle attività con gli operatori territoriali titolari dei casi.

5. Tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato deve essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento, contenente il nominativo, il ruolo/funzione e la fotografia del dipendente. Tale tesserino di riconoscimento è fornito dall'appaltatore, deve essere sempre portato con sé dall'operatore e, in ogni caso, essere esibito a richiesta.

6. L'appaltatore s'impegna a sostituire tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti, i dipendenti che, sulla base della valutazione adeguatamente motivata dell'Ente, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nei precedenti commi del presente articolo o abbiano tenuto comportamenti (attivi o omissivi) incompatibili con le attività oggetto dei servizi di cui trattasi.

7. Si evidenzia che le prestazioni rese nell'ambito dei servizi da parte del personale impiegato dall'appaltatore non si configurano come rapporto d'impiego con il Consorzio né possono rappresentare titolo per far valere richieste di definizione di un rapporto diverso da quello stabilito ai sensi della presente procedura di gara.

8. Al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo qualitativo dei servizi offerti, l'appaltatore realizza interventi formativi specifici (aggiornamenti e supervisione), nell'ambito di vigenza del contratto a favore del personale dipendente, compreso il Coordinatore, impegnato nell'esecuzione del contratto.

9. L'appaltatore s'impegna a garantire a tutto il personale impiegato nelle attività la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da eventuali oneri di istruzione nei confronti dello stesso.

10. L'Affidatario deve garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del

servizio, secondo quanto previsto dal Contratto e dai relativi allegati ivi incluso il presente Capitolato, provvedendo ad eventuali assenze di personale con una immediata sostituzione.

Ogni variazione/sostituzione degli Operatori dedicati al servizio oggetto dell'appalto deve essere comunicata all'Amministrazione prima della presa in carico del singolo servizio.

Al fine di garantire una efficiente gestione delle attività, **il personale dell'Affidatario deve essere destinato in maniera stabile nei singoli servizi**, realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione (turn over) tra il personale e favorisca la costruzione di una relazione basata sulla continuità nella conoscenza degli utenti rispetto alle loro esigenze, evitando di determinare criticità organizzative, funzionali e relazionali per gli utenti stessi.

### **Art. 9 - Contratti di Lavoro e clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante- conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza- e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. applicato, previo accertamento dell'effettivo utilizzo dei lavoratori da parte dell'impresa cessante attraverso il libro unico del lavoro, ovvero altra idonea documentazione. Il personale è quello risultante dall'elenco allegato, che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, con riferimento a ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all'inquadramento giuridico ed economico e all'orario settimanale.

All'affidamento del servizio, l'affidataria trasmette all'Amministrazione il nominativo del coordinatore del servizio e di tutti gli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.

L'affidataria si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti relativi oneri, nonché tutte le disposizioni relative al personale contenute nel presente capitolato.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, anche riguardo alla contrattazione di secondo livello e territoriale. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutti gli obblighi sopra indicati vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore solleva espressamente il Consorzio da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 10. FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L'Affidatario è tenuto ad assicurare la formazione/aggiornamento specifico previsto dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio.

L'Affidatario così come previsto dalla normativa regionale in materia, deve garantire la formazione permanente necessaria agli Operatori preposti, tenuto conto dei diversi bisogni formativi,

garantendo attraverso di essa la qualificazione del servizio erogato e promuovendo la qualità dell'intervento.

Si precisa che le ore di formazione del personale non potranno essere recuperate durante le ore di servizio.

### **Art. 11. CUSTOMER SATISFACTION**

L'Affidatario, in accordo con l'Amministrazione, deve predisporre un apposito modulo che costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati. Dette rilevazioni devono essere effettuate durante l'anno. Tali rilevazioni devono essere strutturate per la misurazione della qualità percepita del servizio reso almeno in ordine ai seguenti livelli:

- Qualità professionale (risorse umane dedicate al servizio)
- Qualità della partecipazione delle famiglie.

I risultati di dette rilevazioni devono essere condivisi con il Consorzio.

### **Art. 12 - Responsabilità ed assicurazioni**

L'appaltatore solleva il Consorzio Valle del Tevere da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivare da parte di terzi nel corso dello svolgimento del servizio. L'appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Consorzio sia verso terzi, dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, dell'operato dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale impiegato e dai mezzi utilizzati derivino a carico di terzi o dell'Amministrazione.

L'appaltatore all'atto della stipula del contratto dovrà presentare a proprie spese idonee polizze assicurative sottoscritte per ciascun servizio oggetto del presente appalto (lotti 1, 2 e 3):

Polizza RCT/RCO per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento degli specifici servizi, con massimali non inferiori a:

a) Responsabilità Civile verso Terzi € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con i limiti di:

€ 2.000.000,00 per ogni persona

€ 2.000.000,00 per danni a cose

Ai fini dell'assicurazione RCT la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

b) RCO con un massimale minimo pari a:

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con limite di:

€ 2.000.000,00 per ogni persona.

La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti dei servizi e i soggetti terzi, eventualmente coinvolti nel servizio stesso. La polizza dovrà coprire l'intero periodo di erogazione del servizio.

### **Art. 13 - Verifiche del servizio prestato**

L'appaltatore è tenuto a trasmettere al Consorzio la documentazione relativa a verifiche ed aggiornamenti nel rispetto di quanto previsto nel protocollo operativo allegato al presente capitolato.



#### **Art. 14 - Vigilanza e controllo**

Il Consorzio Valle del Tevere, provvederà, a mezzo di proprio personale, ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sul servizio.

Qualsiasi mancanza rilevata a carico degli operatori del servizio sarà accertata dal personale consortile e comunicata all'appaltatore.

L'Affidatario, entro cinque giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni: in mancanza di queste, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti di cui agli art. 8, 12 e 18 del presente capitolato, sulla base della gravità dei casi.

#### **Art. 15 - Esecuzione d'ufficio**

Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, il Consorzio potrà fare eseguire d'ufficio le attività e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l'appaltatore, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

#### **Articolo 16 - Responsabilità dell'esecutore del contratto**

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

#### **Articolo 17 - Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.**

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a controlli per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura del Consorzio, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità dei servizi da erogare.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il Consorzio Valle del Tevere, corrisponderà mensilmente all'appaltatore, dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico, quanto dovuto per le ore di assistenza diretta effettivamente prestate.

**Il costo orario del servizio reso**, corrispondente alle ore prestate, al netto di IVA, dovrà intendersi a corpo comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'organizzazione e coordinamento, necessari alla garanzia di qualità del servizio oggetto del presente appalto.

La somma relativa al costo orario si intende comprensiva di ogni pretesa, a qualunque titolo e per qualsiasi ragione, avanzata dall'appaltatore, intendendosi con ciò, che con il corrispettivo richiesto ed accettato, lo stesso appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Consorzio per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.

Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

### **Articolo 18 - Clausole penali**

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

2. Ogni ingiustificabile ritardo, deficienza o irregolarità riscontrata nello svolgimento delle attività, a qualunque titolo imputabile all'appaltatore e che non determini, per portata e gravità, la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.20, comporterà l'applicazione di una penale di € 500,00. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'appaltatore, nei cinque giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il funzionario competente.

L'applicazione della penale, non pregiudica per il Consorzio il risarcimento di ulteriori maggiori danni e l'applicazione degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito dell'Amministrazione con nota inviata via pec e da valutazione di eventuali controdeduzioni dell'appaltatore in merito a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire al Consorzio entro 7 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Trascorso tale termine, senza che l'appaltatore abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.

Si procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento.

Nel caso in cui l'appaltatore sia sottoposto al pagamento di cinque penali il contratto potrà essere risolto con facoltà per il Consorzio di affidarlo al secondo in graduatoria.

Il Consorzio riscuoterà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

### **Articolo 19 -Recesso unilaterale dal contratto**

1. Il Consorzio ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'appaltatore delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione

appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

### **Articolo 20 - Risoluzione del contratto**

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D.Lgs. 50/2016);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016*).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, cit., commi 3 e seguenti.

### **Articolo 21 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto**

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste

dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### **Articolo 22 - Proroga**

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

#### **Articolo 23 - Cessione dei crediti**

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 21 del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni non possono essere subappaltabile in considerazione del servizio particolarmente sensibile e destinato ad un'utenza particolarmente svantaggiata e poiché trattasi di servizi che richiedono, per la loro natura, un continuo controllo, monitoraggio nonché programmazione concomitante tra stazione appaltante ed affidatario.

### **Articolo 25 - Foro competente**

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

### **Articolo 26 - Tutela dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

### **Articolo 27 - Protocollo di legalità**

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

### **Articolo 28 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL Direttore del Consorzio / RUP

*Dott.ssa Simonetta De Mattia*